

Interrogazione n. 1585

presentata in data 29 maggio 2025

a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Minardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mangialardi e Mastrovincenzo

Situazione rimborsi alluvione maggio 2023 a Pesaro

a risposta orale

I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI REGIONALI

Premesso che

l'alluvione del maggio 2023 ha provocato ingenti danni a Pesaro per circa 11 milioni di euro e diversi cittadini si sono trovati i garage e le cantine con due metri di acqua, fango, oli e sostanze varie, con la conseguente distruzione di tutto quello che contenevano;

il Decreto legge 76/2024 stabilisce un contributo di 700 euro per ogni vano danneggiato nelle civili abitazioni e il tetto massimo complessivo di 6 mila euro che una casa può ricevere.

Considerato che

il Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche con ordinanza n. 14/2023 norma il riconoscimento dei danni con il contributo per le spese riconducibili ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle unità immobiliari;

all'art. 3 (Tipologie di intervento e costi ammissibili a contributo) ha stabilito le modalità di rimborso dei danni subiti da parte di immobili di edilizia abitativa, includendo al comma 3 *“I seguenti beni mobili, non registrati, presenti nell'abitazione/pertinenza alla data degli eventi calamitosi:*

arredi;

elettrodomestici;

stoviglie;

utensili di uso comune;

ove gli stessi abbiano subito danni a seguito degli eventi in parola, potranno essere elencati come beni danneggiati nella perizia asseverata. Tale elenco varrà ai fini peritali laddove la norma dovesse prevedere in futuro la possibilità di contributo per tali beni.”;

viene adottata la seguente definizione all'art. 1, comma 4, lettera b) *danno periziato: rappresenta la totalità dei danni subiti dal soggetto, risultanti da una perizia asseverata, o giurata, redatta da un professionista abilitato iscritto a un ordine professionale (ingegnere, architetto, geometra, perito edile, agronomo, ecc.) che esprime, sotto la sua responsabilità, una valutazione di tipo quantitativo e qualitativo, conforme alle competenze a lui attribuite dalla normativa vigente, riguardante la specifica tematica connessa alla quantificazione del danno patito. (...);*

l'art. 3, comma 4, recita *“Rientrano tra le spese ammissibili anche le spese tecniche, comprensive degli onorari dei professionisti abilitati o consulenti (...) lettera d) perizia asseverata, perizia giurata e scheda rilevazione danni su immobili, strutture, impianti e beni mobili non registrati (...);*

Evidenziato che

i cittadini hanno provveduto ad inoltrare le domande ad inizio 2024 su una piattaforma regionale e le pratiche sono state approvate con notevoli decurtazioni ai sensi del Decreto n. 14/2023;

sono state effettuate le erogazioni del 50% di quanto dovuto.

Precisato che

è stata “ravvisata l'opportunità di rivedere l'ordinanza n. 14/2023 al fine di assicurare il riconoscimento, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 3, lettera l) dell'articolo 20-sexies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, come da ultimo modificato dal decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, in relazione al riconoscimento e alla concessione dei contributi su beni mobili per le unità immobiliari di edilizia abitativa in diretta conseguenza degli eventi alluvionali verificatesi a far data dal 1° maggio 2023 nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;

è quindi stata emanata l'ordinanza n. 31 a fine 2024 relativa ai beni mobili, dopo l'inoltro delle domande;

in particolare l'art. 1 (Modifiche e integrazioni all'ordinanza 14/2023 ...) al comma 2 recita “Modifiche all'art. 2:

a) al comma 1, dopo la frase 'per le spese riconducibili ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle unità immobiliari' si è aggiunta la frase 'e per la riparazione/sostituzione dei beni immobili distrutti o gravemente danneggiati non registrati'. La frase 'sono esclusi i beni mobili' è eliminata”;

sempre l'art. 1, comma 2 lettera b) recita:

“(...) per i beni mobili danneggiati/distrutti, il contributo è riconosciuto, entro il massimale di euro 6.000 per unità immobiliare, al netto di eventuali indennizzi assicurativi e/o altri contributi concessi c/o percepiti a titolo di rimborso per i danni subiti dai beni della stessa fattispecie sul minor valore tra :

la spesa per la riparazione/sostituzione dei beni mobili come da perizia asseverata – Allegato 3, Sezione 6, quantificazione economica per la riparazione/ sostituzione dei beni mobili non registrati; l'importo parametrico determinato in base al numero e alla tipologia dei vani, forfettariamente quantificato in euro 3.200 per la cucina, nonché ulteriori euro 700 per ciascuno degli altri vani (anche se accessori diretti o indiretti).”

Preso atto che

a causa dell'ordinanza di cui sopra alcuni proprietari di immobili danneggiati hanno ricevuto il contributo forfettario, che poi è stato chiesto in restituzione con tanto di interessi e a cui va aggiunta la parcella del tecnico asseveratore;

con la nuova ordinanza sono state cambiate completamente le motivazioni del contributo che da “danno subito” è passato a “riparazione/sostituzione” di beni mobili distrutti o danneggiati con richiesta delle fatture e relativo bonifico dei beni riacquistati;

per diversi beni catalogabili come “ricordi” o “ereditati” non ha senso ed è impraticabile il riacquisto;

INTERROGANO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PER CONOSCERE

quali misure intenda mettere in atto per evitare:

- che chi ha presentato la domanda, non essendo in grado di effettuare la rendicontazione finale debba restituire quanto già riscosso maggiorato di interessi legali, oltre a farsi carico delle parcelle del tecnico asseveratore;

- l'esclusione dal contributo per i danni su beni mobili per i cittadini che rischiano di dover anche restituire le somme ricevute a causa del cambiamento delle modalità previste dall'ordinanza n. 31/2024 dopo l'inoltro della domanda di danni ai sensi dell'ordinanza n. 14/2023.